

CAMERA DEI DEPUTATI N. 268

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLINARI

Disposizioni per la prevenzione e la repressione dei reati connessi alla commercializzazione e all'uso di materiale pirotecnico

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La consuetudine tutta italiana di far esplodere in occasione delle festività natalizie e di fine anno « botti », « mortaretti », « tracchi » e simili, determina spesso eventi tragici come la menomazione di arti, se non addirittura la morte di giovani vite. Si tratta di una consuetudine che ha generato un fiorente e solido mercato illegale di giocattoli pirici, la produzione — abusiva — dei quali è, quasi sempre, nelle mani di persone senza scrupoli legate alla criminalità organizzata e non dotate di quelle cognizioni tecniche necessarie per la produzione di tali oggetti.

Nonostante manchino stime attendibili sul giro di affari prodotto dal commercio abusivo dei giocattoli pirici, è facile ritenere — sulla base di dati di comune esperienza — che si tratti di migliaia di miliardi di lire inesorabilmente sottratte all'erario e sicuramente destinate a finanziare altri affari illeciti.

Si tratta di un fenomeno che, nonostante l'intensa attività repressiva delle Forze dell'ordine che registrano ogni anno sequestri di quintali di « botti » e di « mortaretti », è estremamente difficile controllare.

Sicuramente la ragione va individuata in una legislazione « blanda » che considera la fabbricazione e il commercio abusivi di materie esplodenti come reati contravvenzionali. Ed invero la Corte di cassazione, con sentenza del 19 aprile 1996 delle sezioni unite, ha accolto la tesi — ormai univoca e consolidata — secondo la quale sono da considerare esplosive solo quelle sostanze o miscugli di sostanze che siano idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo o dirompente, mentre non lo sono le materie esplodenti utilizzate per i cosiddetti « fuochi artificiali », ovvero giocattoli pirici, privi di potenza micidiale, vuoi per struttura chimica, vuoi per modalità di fabbricazione. Ne consegue, secondo

la Cassazione, che sia la fabbricazione, sia il commercio abusivo di questi ultimi devono essere sanzionati, anziché dalle più gravi sanzioni previste dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, dalla contravvenzione di cui all'articolo 678 del codice penale. Tale articolo prevede l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda fino a lire quattrocentottantamila!

È di tutta evidenza che si tratta di una sanzione irrisoria e non idonea a fronteggiare un fenomeno di tale gravità.

Con la presente proposta di legge si intende adeguare la legislazione alla gravità dei fenomeni criminali sopra indicati. È previsto infatti non solo un aumento considerevole delle sanzioni attualmente contemplate dal codice penale in materia, ma anche l'introduzione di una ipotesi criminosa specifica punita con la sanzione, anch'essa pecuniaria, prevista dalla legge n. 895 del 1967, che, con l'articolo 3, è elevata fino a 100 milioni di lire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 678, primo comma, del codice penale, le parole: « è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentottantamila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa fino a lire cinquanta milioni ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 678 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 678-bis. — (*Importazione di materie esplodenti*). — A coloro che importano o introducono illegalmente nel territorio dello Stato materie esplodenti di cui agli articoli 678 e 679 si applica l'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 ».

ART. 3.

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, le parole: « e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni ».

ART. 4.

1. L'articolo 679 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 679. — (*Omessa denuncia di materie esplodenti*). — Chiunque omette di denunciare alle Autorità che egli detiene o abita in un luogo in cui si trovano materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro quantità e qualità, è punito con la reclu-

sione da uno a cinque anni e con la multa pari a lire quindici milioni.

Le materie di cui al primo comma, non denunciate, sono sottoposte a immediato sequestro ».

ART. 5.

1. Per i reati di cui agli articoli 678, 678-*bis* e 679 del codice penale, l'arresto è obbligatorio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001740